



Comune di Pragelato
 UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA



**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 n. 8 in data 17.07.2015**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI - TRIBUTI SERVIZI
 INDIVISIBILI - ANNO 2015.**

L'anno **duemilaquindici** addi **diciassette** del mese di **luglio** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito in seduta **ORDINARIA** ed in sessione di **prima** convocazione il Consiglio Comunale.

Risultano presenti all'inizio della discussione del presente punto i Signori:

1 - BERTON MONICA	P		7 - GUIGAS FRANCESCA	P	
2 - TREVES PAOLO	P		8 - FERRIER CONSUELO	P	
3 - RONCHAIL DANIELE	P		9 - AROLFO GIOVANNI	P	
4 - ACCIARITO ANGELO	P		10 - TESSORE FABIO	P	
5 - BERMOND MAURO	P		11 - GIOANNINI PIERALDO	P	
6 - BERTIN GINO	A				

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale Dott. DIEGO JOANNAS il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sindaco BERTON MONICA assume la Presidenza e dispone la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERI PREVENTIVI

Prescritti dall'art. 49 comma 1° e art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, espressi sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale con oggetto:

DETRMINAZIONE ALIQUOTE TASI - TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2015.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1° e art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, vengono rilasciati i seguenti pareri dai Responsabili delle aree, in ordine rispettivamente:

- **AREA PROPONENTE: TRIBUTI**

Parere in merito alla regolarità tecnica dell'atto (cioè alla verifica della conformità dell'atto alla normativa tecnica che regola la materia).

Parere a rilevanza esterna: **FAVOREVOLE.**

Pragelato, 09.07.2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TRIBUTI
F.to in originale sul testo della proposta
Silvia PRATO

- **AREA FINANZIARIA**

Parere in merito alla regolarità contabile.

Parere a rilevanza esterna: **FAVOREVOLE.**

La proposta non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Pragelato, 09.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to in originale sul testo della proposta
Pasquale Luciano

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore.
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- **commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)**
- commi da 682 a 728-bis (Disciplina Generale componenti IMU - TARI e TASI);

VISTA la delibera di C.C. n. 10 del 28.07.2014 relativa all'approvazione del Regolamento IUC in vigore dal 01.01.2014;

VISTO quanto dispone la Legge n.190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015) , ed in particolare l'art.1 comma 679 ;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come modificato dall'art.1 comma 679 della Legge 190/2014, che testualmente dispone :

"677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011".

VISTA la Circolare n.2/Df del 29 luglio 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze in merito a **"chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille"**, così come dispone l'art.1, comma 1, lettera a) , del D.L.n.16 del 2014, che ha aggiunto a detto comma, al fine di assicurare un maggior spazio finanziario e che con la determinazione delle aliquote Tasi possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, E' opportuno ribadire che i limiti in questione consistono:

1. nella somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile (**"primo limite"**), che non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al **10,6 per mille** e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Le altre minori aliquote devono essere riferite al 6 per mille fissato per l'abitazione principale - che è stata esclusa dall'IMU solo a partire dal 2014, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - nonché al 2 per mille relativo ai fabbricati rurali ad uso strumentale. Con riferimento a tali fabbricati, si deve, però, precisare che il limite in questione è in realtà pari all'1 per mille, poiché detti immobili, da un lato sono esclusi dall'IMU, a norma del comma 708 e dall'altro sono assoggettati ad un'aliquota TASI che, ai sensi del comma 678, non può comunque superare l'1 per mille. A questo proposito, si deve aggiungere che la formulazione di quest'ultima norma, la quale prevede che l'aliquota della TASI non possa comunque

Delibera di C.C. n. 8 del 17.07.2015

superare l'1 per mille, porta a concludere che non possa essere neppure applicata la maggiorazione dello 0,8 per mille;

2. nell'aliquota TASI massima per il 2014 e anche per il 2015 che non può eccedere il 2,5 per mille ("secondo limite").

Pertanto, la maggiorazione deve essere riferita ai due limiti appena esposti e non deve superare complessivamente la misura dello 0,8 per mille. In altre parole, **il comune può decidere di utilizzare l'intera maggiorazione per aumentare uno dei due limiti o, invece, può distribuire lo 0,8 per mille tra i due limiti.**

Nel primo caso, occorre distinguere due ipotesi:

- se il comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il primo limite e porta, quindi, la somma IMU+TASI a 11,4 per mille per gli altri immobili e a 6,8 per mille l'abitazione principale, non potrà fissare un'aliquota TASI superiore al 2,5 per mille;

- se, invece, il comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il secondo limite, portando quindi l'aliquota TASI al 3,3 per mille, la somma IMU+TASI non potrà superare il 10,6 per mille per gli altri immobili e il 6 per mille l'abitazione principale.

Nel secondo caso, vale a dire quello in cui il comune distribuisca la maggiorazione tra i due limiti, si può ipotizzare che lo stesso comune aumenti:

- * dello 0,4 per mille, il primo limite del 10,6 per mille, portando quindi la somma IMU+TASI all'11 per mille per gli altri immobili e al 6,4 per mille per l'abitazione principale;

- * del restante 0,4 per mille il secondo limite del 2,5 per mille, arrivando quindi ad aumentare l'aliquota TASI al massimo al 2,9 per mille.

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi

Delibera di C.C. n. 8 del 17.07.2015

e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 così come coordinato con la Legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche";

VISTA la Risoluzione n.46/E/2014 dell'Agenzia delle Entrate con cui sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del tributo per i servizi indivisibili TASI – articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. ;

VISTA la Risoluzione n.47/E/2014 dell'Agenzia delle Entrate con cui sono stati istituiti i codici tributo per il versamento tramite modello F24 EP, del tributo per i servizi indivisibili TASI – articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. ;

VISTO il Decreto 23 maggio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con oggetto "l'approvazione del bollettino di conto corrente postale per il versamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI)";

VISTO il D.L. n.88 del 09 giugno 2014 con oggetto " Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014 " che al comma 1 testualmente dispone: " Al comma 688 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, gli ultimi tre periodi sono istituiti dai seguenti "A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli".

DATO ATTO che il bilancio di previsione per l'anno 2015, da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale nella odierna seduta, prevede i seguenti costi dei servizi indivisibili:

- Servizio di polizia locale:	€ 71.000,00 ;
- Servizio di illuminazione pubblica:	€ 88.000,00;
- Servizi relativi alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente:	€ 46.000,00;
- Servizio di sgombero neve:	€ 234.000,00;

PRESO ATTO, pertanto, che il totale dei costi dei servizi indivisibili , alla cui copertura la TASI è diretta, è pari a € 439.000,00;

RITENUTO opportuno applicare le seguenti aliquote

- a) ALIQUOTA 2,5 per mille : per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU ;
- b) ALIQUOTA 2,5 per mille : per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ;
- c) ALIQUOTA 2,5 per mille : per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento , scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) ALIQUOTA 2,5 per mille : per l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità abitativa, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art.28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- e) ALIQUOTA 2,5 per mille : l'immobile considerato come direttamente adibito ad abitazione principale posseduto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non sia stato dato in locazione o in comodato d'uso.
- f) ALIQUOTA TASI a ZERO : per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 se presenti, e relative pertinenze;
- g) ALIQUOTA TASI AL 0,8 per mille, ai sensi del comma 676 e 677 della legge 27.12.2013 n. 147, per tutti gli immobili concessi in uso gratuito;
- h) ALIQUOTA TASI AL 0,8 per mille, ai sensi del comma 676 e 677 della legge 27.12.2013 n. 147, per tutti gli altri fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze ed immobili a questi equiparati, e per le aree edificabili ;
- i) ALIQUOTA TASI a ZERO : per i fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- j) ALIQUOTA TASI a ZERO : per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8 , del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n.214;

Delibera di C.C. n. 8 del 17.07.2015

- k) di determinare per gli immobili di cui ai precedenti punti a),b),c),d), e) la detrazione Tasi di € 120,00 e un' ulteriore detrazione di € 30,00 per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base di quanto dispone il Regolamento IUC –TITOLO 3) Regolamento Componente TASI - Art.7;

PRESO ATTO che il gettito derivante dall'applicazione delle aliquote e detrazioni TASI previste per l'anno 2015 è stimato nella misura di € 150.000,00 e, pertanto, inferiore al costo complessivo dei servizi indivisibili stimati in € 439.000,00;

RITENUTO opportuno stabilire l'applicazione delle detrazioni, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. n.16 del 06.03.2014 convertito con la Legge 2 maggio 2014 n.68, e sulla base del Regolamento IUC – Titolo III - Componente TASI - Art. 11, nei seguenti casi:

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classiche categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO che ai sensi della Legge n. 80/2014, art. 9-bis, *"A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi"*, è da ritenersi assimilato all'abitazione principale l'immobile posseduto da Italiani residenti all'estero, purché titolari di pensione nel Paese di residenza. Conseguentemente gli stessi devono pagare la TASI, nella misura ridotta di due terzi.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) e dalla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015 il quale stabilisce che, per l'anno 2015 è differito al 30.07.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Delibera di C.C. n. 8 del 17.07.2015

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Esperita la votazione espressa in forma palese per aizzata di mano che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti	n. 10
Consiglieri astenuti	n. /
Consiglieri votanti	n. 10
Voti favorevoli	n. 10
Voti contrari	n. /

Constatato l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015 :
 - a) ALIQUOTA 2,5 per mille : per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU ;
 - b) ALIQUOTA 2,5 per mille : per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ;
 - c) ALIQUOTA 2,5 per mille : per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento , scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) ALIQUOTA 2,5 per mille : per l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità abitativa, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto alvo quanto previsto dall'art.28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - e) ALIQUOTA 2,5 per mille : l'immobile considerato come direttamente adibito ad abitazione principale posseduto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non sia stato dato in locazione o in comodato d'uso.
3. di determinare per gli immobili di cui al precedente punto 2) lettera a),b),c),d), e) la detrazione Tasi di € 120,00 e un' ulteriore detrazione di € 30,00 per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base di quanto dispone il Regolamento IUC –TITOLO 3) Regolamento Componente TASI - Art.7 ;
4. di stabilire l' ALIQUOTA TASI a ZERO : per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 se presenti, e relative pertinenze;
5. di stabilire, l'ALIQUOTA TASI AL 0,8 per mille, ai sensi del comma 676 e 677 della legge 27.12.2013 n. 147, per tutti gli immobili concessi in uso gratuito;
6. di stabilire, l'ALIQUOTA TASI AL 0,8 per mille, ai sensi del comma 676 e 677 della legge 27.12.2013 n. 147, per tutti gli altri fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze ed immobili a questi equiparati, e per le aree edificabili;
7. di stabilire l'ALIQUOTA TASI a ZERO : per i fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
8. di stabilire l'ALIQUOTA TASI a ZERO : per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8 , del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n.214;

Delibera di C.C. n. 8 del 17.07.2015

9. di individuare comunque i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, visto che alla loro copertura parziale la TASI è chiamata, in quota parte, per l'anno corrente ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2013 n. 147:
- | | |
|---|---------------|
| - Servizio di polizia locale : | € 71.000,00; |
| - Servizio di illuminazione pubblica : | € 88.000,00; |
| - Servizi relativi alla tutela ambientale del verde,
altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente: | € 46.000,00; |
| - Servizio di sgombero neve : | € 234.000,00; |
10. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;
11. di dare atto che il pagamento verrà effettuato in unica soluzione entro il 16.12.2015;
12. di dare atto che con la determinazione delle aliquote Tasi così come indicate ai punti precedenti, vengono rispettati "i due limiti" delle aliquote massime IMU+TASI, così come meglio illustrati nella Circolare n.2/Df del 29 luglio 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze;
13. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n.10 del 28.07.2014;
14. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
15. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 con una seconda distinta votazione unanime favorevole (n. 10 voti favorevoli su n. 10 consiglieri presenti e votanti).

Delibera di C.C. n. 8 del 17.07.2015